



Unione Comuni Modenesi Area Nord

---

Allegato A

---

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI**

---

Approvato con deliberazione n. 66 del 28/07/2016

## INDICE

Art. 1	Premessa
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Organizzazione servizi
Art.4	Tipologie affidi
Art. 5	La famiglia affidataria
Art. 6	La famiglia d'origine
Art. 7	I servizi
Art. 8	Contributo affido mensile ed assicurazioni
Art. 9	Indennità, assegni, detrazioni e congedi
Art. 10	Residenza, assistenza sanitaria e viaggi all'estero
Art. 11	Rimborso per spese straordinarie
Art. 12	Spese educative
Art. 13	Trattamento dei dati personali
Art. 14	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
Art. 15	Albo dei beneficiari
Art. 16	Entrata in vigore
Art. 17	Rinvio

## UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD SERVIZIO MINORI

### ART. 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149, della deliberazione del Consiglio Regionale 28 febbraio 2000, n. 1378, Direttiva Regionale 1904/11 e successiva Direttiva Regionale n. 1106/2014.

L'affidamento familiare, nel dettato legislativo (art.2 comma 1 e 2, legge 184/83), rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine, insieme all'adozione. Secondo la direttiva regionale dell'Emilia Romagna 1904/11 e successiva 1106/2014, l'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà e si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord è titolare delle funzioni sociali rivolte ai minori e quindi della realizzazione dei progetti di affido familiare.

### ART. 2 - Definizioni

L'affido familiare è rivolto ai minori di 18 anni, italiani, stranieri residenti, Minori Stranieri Non Accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico. L'affidamento familiare è strumento prioritario all'interno del sistema di accoglienza, in particolare per i bambini di età inferiore ai sei anni. Per situazioni particolari e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e comunque non oltre il 21° anno di età, quando indicato dall'Autorità Giudiziaria minorile o sino a completamento del progetto individualizzato in essere (ad es. conclusione del percorso scolastico).

Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il Servizio esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'eventuale ipotesi di rientro del minore.

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.

### ART. 3 - Organizzazione servizi

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord realizza l'affidamento familiare attraverso l'attività stabile e continuativa di professionalità diverse, sociali, sanitarie ed educative. Le attività di primo colloquio, istruttoria psicosociale di valutazione delle coppie disponibili all'accoglienza e abbinamento del minore con la famiglia sono garantite da un'equipe affido centralizzata, mentre la realizzazione del collocamento del minore in famiglia ed il seguente percorso di sostegno all'affido sono erogate dall'equipe multi professionale referente del caso del Servizio Sociale Minori, Famiglie e Giovani, di cui di seguito meglio si dettaglia.

Le funzioni principali dell'èquipe affido centralizzata, composta da due assistenti sociali, uno psicologo ed un educatore professionale, esperti in materia, sono, in sintesi, le seguenti:

1. Promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affido attraverso azioni di sensibilizzazione e di sviluppo di comunità;
2. Accoglienza delle famiglie disponibili all'affido, svolgimento dell'opportuno percorso di conoscenza e valutazione (così come previsto dalla Direttiva Regionale 1904/11 e 1106/2014) e cura della formazione, preparazione e sostegno attraverso incontri individuali e di gruppo;
3. Consulenza all'èquipe psicosociale, se richiesto, in relazione all'ipotesi di collocamento extrafamiliare di un minore e, sulla base dei progetti di collocamento in affido elaborati dalle èquipe psicosociale, definizione delle ipotesi di abbinamento minore-famiglia affidataria e del progetto di accompagnamento successivo o del passaggio ad altra collocazione, congiuntamente all'èquipe di Servizio.

Le funzioni principali dell'èquipe psicosociale multidimensionale del Servizio Sociale Minori, composta da assistenti sociali, educatori professionali e psicologi, sono, in sintesi, le seguenti:

1. Accoglienza richieste, erogazione informazioni, gestione emergenze;
2. Valutazione complessiva ed elaborazione progetto di intervento (con eventuali relazioni/segnalazioni all'Autorità Giudiziaria);
3. Presa in carico delle situazioni ed erogazione risposte/interventi o attivazione risorse;
4. Elaborazione, gestione e coordinamento (con tutti gli altri servizi coinvolti ed èquipe centralizzata) del progetto intervento;
5. Sostegno socio-psico-educativo al minore e alla famiglia d'origine;
6. Raccordo e sostegno alla famiglia affidataria;
7. Monitoraggio situazione, revisione progettuale periodica e aggiornamento con relazioni all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 4 - Tipologie affidi**

L'affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali: la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d'origine.

Resta inteso che l'affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva del nucleo familiare d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

In merito alle modalità di attivazione si può definire:

- **Affido consensuale**, quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, viene disposto dal Servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dal Responsabile del Servizio. Nel caso in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo superiore ai 6 mesi a chi non sia parente entro il 4° grado, viene data comunicazione al Giudice Tutelare, che ratifica il Provvedimento di Affidamento e lo rende esecutivo. La comunicazione viene comunque sempre data nel caso di minori stranieri non accompagnati

in tutela all'ente (ai fini della regolarizzazione) e ogniqualvolta lo si ritenga opportuno ai fini della vigilanza del servizio.

- **Affido non consensuale**, quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidamento giuridico al Servizio, il quale mette a punto il progetto di accompagnamento individualizzato articolando obiettivi, interventi e tempi, nonché gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

In merito alla durata si può parlare di:

- **Affido in emergenza** (attivazione, dall'evento emergenziale, entro le 24/48 ore con durata di norma non superiore ai 30 gg)
- **Affido a breve/medio termine** (di norma entro i 6 mesi e/o comunque tempi ben determinati)
- **Affido a lungo termine** (fino a 24 mesi, con possibilità di proroga).

E' necessario, inoltre, distinguere alcuni percorsi di affidamento in relazione alle diverse procedure da attivare e alla tipologia delle famiglie affidatarie:

- **Affido eterofamiliare**: quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il 4° grado);
- **Affido parentale**: quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il 4° grado);
- **Affido omoculturale**: (eterofamiliare o parentale): quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- **Affido giovani maggiorenni**: (eterofamiliare): quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affidamento oltre il 18° anno di età (non oltre i 21) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di:

- **Affido a tempo pieno**, quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte (almeno 5 notti a settimana).
- **Affido a tempo parziale**, quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte delle giornate oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze). In questo caso si prevede un impegno della famiglia affidataria a tempo parziale, ovvero di poche ore al giorno o solo alcuni giorni alla settimana, per periodi solitamente brevi o ben definiti.

#### **ART. 5 – La famiglia affidataria**

Nel processo di individuazione e formazione delle famiglie affidatarie si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- Conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di opportunità rivolta, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
- Capacità di rispettare l'individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita e di maturazione, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;

- Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine all'interno del progetto elaborato dagli operatori competenti;
- Età degli affidatari, composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa e condizione abitativa, compatibili con le esigenze e i bisogni del minore.

La famiglia affidataria si impegna a:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e, più in generale, alla situazione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- Sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- Sostenere, se previsto nel progetto, i genitori e la famiglia d'origine del minore;
- Partecipare all'attività di verifica e di sostegno predisposte dal servizio, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
- Favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

#### **ART. 6 – La famiglia d'origine**

La famiglia d'origine viene coinvolta e comunque informata in relazione alle valutazioni del servizio e alle motivazioni sottostanti al progetto individualizzato che prevede interventi di affido, così come sarà coinvolta nel progetto di aiuto e sostegno a suo favore e nel monitoraggio dell'andamento del progetto stesso.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- attenersi alle indicazioni definite e/o concordate nel progetto individualizzato;
- aderire al progetto di sostegno e di cura predisposto dal servizio con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità concordate per il diritto di visita e relazione o per l'incontro con il proprio figlio;
- collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le indicazioni stabilite e/o concordate;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore.

#### **ART.7 – I servizi**

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord, attraverso la rete dei servizi sociali, sanitari ed amministrativi, si impegna a:

- assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- attuare gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- garantire alla famiglia affidataria il sostegno all'affidamento secondo modalità e tempi stabiliti nel progetto di affido;
- fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);

- attuare verifiche periodiche, come da progetto;
- formalizzare il progetto individualizzato e relazionare all'Autorità Giudiziaria ove necessario oltre che predisporre gli opportuni dispositivi amministrativi di regolazione dell'affido;
- garantire il passaggio di informazioni sul progetto a tutti gli interlocutori attivati;
- garantire, qualora ci sia una contribuzione della famiglia d'origine, il trasferimento di tale somma alla famiglia affidataria per il mantenimento del minore.

#### **ART. 8 – Contributo affido mensile ed assicurazioni**

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord si impegna a corrispondere alla famiglia affidataria una **quota a cadenza mensile posticipata** per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, così come stabilito dall'art. 80 della legge 184 del 1983, dall'art.12 della L.R. 2/03, dal punto 5.2 (parte II) della Direttiva Regionale 1904/11, perché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Il contributo mensile, in particolare, rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affidamento familiare, deve essere indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari e proporzionato all'effettivo impegno ed alle spese sostenute dagli stessi. E' inteso che la gestione del minore d'età in affido deve essere ispirata ai criteri di normale economia familiare. Gli affidatari sono civilmente responsabili dei danni eventualmente provocati a terzi dal minore d'età in affido e degli accidentali infortuni che capitassero al minore durante l'affidamento. Per questo è prevista la stipula di contratti assicurativi per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato da parte degli Enti titolari.

L'impegno economico dell'Ente titolare dovrà essere valutato e stabilito nell'ambito del progetto redatto dal Servizio Sociale Minori referente.

Si concorda che l'importo del contributo mensile sia calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di affidamento realizzato e dell'eventuale contribuzione della famiglia d'origine, mentre la copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato saranno sempre garantite dall'Ente titolare.

L'erogazione del contributo economico mensile e l'attivazione assicurativa sono a carico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in qualità di Ente titolare, e vengono attivate dal momento in cui il minore d'età è collocato presso gli affidatari.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

I genitori del minore possono essere chiamati a compartecipare alla spesa sostenuta per il sostegno della famiglia affidataria, in relazione al loro reddito. Il Servizio Sociale Minori, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con la famiglia d'origine l'entità e la modalità dell'eventuale corresponsione del rimborso mensile da versare all'Ente titolare (o delegato).

Il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, posto che il contributo base non può essere inferiore a quello stabilito dalle norme di riferimento, in attesa delle indicazioni regionali previste al punto 5.2 della Direttiva Regionale 1904/11 e s.m.i. con Direttiva Regionale n.1106/2014, sancisce con il presente regolamento i criteri e le modalità per l'erogazione, mentre l'entità del contributo stesso sarà definito con specifica Delibera della Giunta Unione.

## Criteria per l'erogazione

Tipologia di affidamento ( <u>giudiziale</u> o <u>consensuale</u> )	Contributo mensile assegnato per ogni minore in affido
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affidamento familiare residenziale</b> (se l'affidamento è giudiziale con affido al servizio Minori e collocazione del minore presso parenti, l'importo indicato si eroga per intero anche a favore dei parenti);</li> <li>• <b>Affidamento familiare diurno</b> che prevede la permanenza del minore <b>per almeno sei giorni</b> la settimana, con eventuale pranzo e/o cena;</li> <li>• <b>Affidamento familiare con pernottamento superiore alle quattro</b></li> </ul>	<p>→ Contributo base, pari al 100% della somma stabilita dalla Giunta unione</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affidamento diurno</b> con durata media di almeno 25 ore settimanali (con o → Contributo pari al 50% del contributo base meno parziale residenzialità) stabilito per i casi precedenti</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affido diurno inferiore alle 25 ore</b> → Possono essere previste forme di rimborso <b>medie settimanali</b> per affidi diurni inferiori alle 25 ore settimanali, qualora il Servizio Minori valuti l'opportunità della misura ai fini del buon esito del progetto. Quando gli affidi prevedono la permanenza del minore fino a tre giorni la settimana, il contributo è calcolato prendendo a riferimento l'importo mensile dell'affidamento diurno con durata di almeno 25 ore settimanali, e la quota giornaliera viene moltiplicata per i giorni di affidamento, comprensiva dell'eventuale consumazione di pasto/cena</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affidamento di minori disabili</b> → Contributo maggiorato del 25% del <b>certificati ai sensi dell'art.3 della legge 104/92</b> commissione economica raddoppio del contributo base. A seguito di valutazione della commissione economica può essere aumentato fino al</li> </ul>	

In caso di affidamento familiare diretto a parenti tenuti agli alimenti di base all'art. 433 del codice civile, sia esso consensuale che giudiziale, si devono considerare le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti oltre che l'eventuale contribuzione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. L'affidamento familiare diretto a parenti potrà contemplare l'erogazione di un contributo mensile per le situazioni in cui si valuti che i familiari si possano trovare in difficoltà economiche a provvedere alle necessità del minore d'età. In questi casi il contributo erogato per l'affido sarà pari al 50% del contributo base, con eventuale valutazione in commissione assistenza della possibile erogazione di spese straordinarie di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Nel caso di affidi a parenti disposti direttamente e nominalmente dall'Autorità Giudiziaria minorile, la contribuzione economica è da ritenersi sospesa a far data dall'emissione del provvedimento. La sospensione del contributo affido avviene anche a seguito di emissione di decreto dell'Autorità

Giudiziaria minorile che dispone l'avvio dell'affido preadottivo a famiglia affidataria scelta o meno di concerto con l'A.G. di cui sopra, sempre a far data dall'emissione dello stesso.

#### **Art. 9 – Indennità, assegni, detrazioni e congedi**

Per quanto riguarda eventuali indennità di cui beneficia il minore (ad esempio indennità di frequenza o di accompagnamento, di cui è titolare il minore disabile) è opportuno che siano attivate le procedure affinché possa essere erogata alla famiglia affidataria, per la fattispecie dell'affidamento residenziale, ed in caso di disaccordo dell'esercente la responsabilità genitoriale verrà effettuata segnalazione al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena per le determinazioni di competenza.

Nel caso di affido completo, consensuale o giudiziale, al contributo economico mensile per l'affidamento, previo consenso del tutore del minore ( il/i genitore/i esercenti la responsabilità genitoriale o altro tutore legale) possono essere integrati gli **assegni familiari** e le **prestazioni previdenziali** relative al minore, ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge 2001, n. 149, e quelle che l'Autorità Giudiziaria abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del codice civile.

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" stabilisce che gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali, in materia di: congedo per maternità e paternità, congedo parentale, congedi per riposi giornalieri, congedo per malattia e flessibilità dell'orario di lavoro.

Se si tratta di un affidamento di un bambino con handicap in situazione di gravità accertata e gli affidatari lavorano entrambi, gli stessi possono usufruire dei diritti previsti dall'art.33 della legge 104/1992.

#### **Art.10 - Residenza, assistenza sanitaria e viaggi all'estero**

La **residenza** del minore d'età resta presso il nucleo familiare d'origine.

In alcune situazioni particolari di affidamento residenziale a lungo termine, può essere opportuno trasferire la residenza nel luogo ove il minore vive con gli affidatari. In tal caso è il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o il tutore, a predisporre con gli affidatari il cambio di residenza.

In ogni caso è comunque possibile accedere ai servizi territoriali (scuola e sanità) attraverso documentazione rilasciata dal Servizio Sociale Minori che ha disposto l'affido.

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa A.S.L., rimane valido il suo **tesserino sanitario**; se necessario si può concordare con il Servizio Sociale Minori la variazione del medico curante, sentito il parere del tutore e con il suo consenso. Se l'A.S.L. di residenza è diversa, al minore sarà rilasciato, sulla base dei documenti attestanti l'affido, un tesserino sanitario rinnovabile secondo le disposizioni del S.S.N.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (art.3, legge 1185 del 1967). Se manca il consenso dei genitori o del tutore occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria o l'affidatario deve rivolgersi al Servizio Sociale Minori, il quale darà le informazioni necessarie e collaborerà all'ottenimento del documento.

#### **Art. 11 – Rimborso per spese straordinarie**

Gli affidatari possono aver diritto al rimborso per spese straordinarie sostenute per l'accudimento e la cura del minore d'età da valutare in base al progetto educativo individualizzato, previa autorizzazione della Commissione Economica dell'Ente titolare, a cui dovrà seguire documentazione giustificativa delle spese oggetto di rimborso. La quantificazione minima e massima del contributo straordinario è determinata dalla Giunta dell'Unione.

#### **Art. 12 – Spese educative**

Il comune di residenza della famiglia affidataria ove il minore è domiciliato, nel caso sia uno dei 9 comuni aderenti all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, può sostenere le famiglie affidatarie favorendo nei propri regolamenti sia l'accesso del minore alla frequenza del Nido e della scuola dell'infanzia che eventuali riduzione di retta per i servizi educativi e scolastici o di supporto come mensa e trasporto, salvo rimborso del comune di residenza del minore e previo accordo sul progetto.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati stessi, come regolato dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

#### **Art. 14 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

Sono a carico del Funzionario competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### **Art. 15- Albo dei beneficiari**

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dall'Unione, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26- 27 del D.Lgs n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza).

#### **Art.16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione ed assume l'esecutività dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni come previsto dal vigente Statuto.

Il presente regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### **Art. 17 – Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia e si fa riferimento allo Statuto ed agli altri atti e Regolamenti degli Enti titolari.

Gli articoli degli Statuti, dei Regolamenti o degli altri atti emanati dell'Ente titolare che siano incompatibili con il presente Regolamento si intendono abrogati.